

N. 07510/2010 REG.SEN.
N. 01530/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola San Francesco di Donatella Ferraris, rappresentata
e difesa dall'avv. Giovanni Palaia e dall'avv. Gianluca Palaia, con
domicilio eletto presso l'avv. Graziano Dal Molin in Milano, via
Leopardi, 22;

contro

Comune di Corbetta, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani,
con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, piazza San Babila,
4/A;

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Corbetta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

del provvedimento n. 9159 del 7 aprile 2009 con il quale è stata

rigettata l'istanza di permesso di costruire presentata per la realizzazione di una nuova struttura agricola in Via Parini (mappali 115, 116 e 186 del foglio 18);

b) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto e/o connesso, ivi compresa la nota n. 4306 del 17 febbraio 2009;

c) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

e per la condanna del Comune di Corbetta e della Dr.ssa Maria Malini, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, da determinarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corbetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Graziano Dal Molin, in sostituzione di Palaia, per la parte ricorrente; Angela Sarli, in sostituzione di Viviani, per il Comune di Corbetta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'esponente presentava al Comune di Corbetta domanda di permesso di costruire, per realizzare una nuova struttura agricola su terreno di sua proprietà, contraddistinto ai mappali 115, 116 e 186 del foglio 18

del catasto.

Al termine del procedimento amministrativo avviato, il Comune, con provvedimento n. 9159 del 7.4.2009, richiamato il parere reso dal Prof. Consonni del Politecnico di Milano, rigettava definitivamente la domanda succitata, per contrasto del progetto edilizio con gli articoli 57 e 58 del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Milano.

Contro il menzionato diniego era proposto il presente ricorso, con domanda di risarcimento del danno, per i motivi che possono così sintetizzarsi:

- 1) violazione del DPR 380/2001, della legge regionale 12/2005, della legge 241/1990 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; dove si evidenzia che sarebbero stati violati i limiti temporali previsti dalle leggi statali e regionali per il rilascio del permesso di costruire;
- 2) violazione della legge 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancanza di motivazione e per illogicità ed ingiustizia manifeste, dove si contestano le motivazioni poste alla base del provvedimento negativo impugnato;
- 3) eccesso di potere per violazione dell'art. 97 della Costituzione, della legge 241/1990 e del giusto procedimento, nel quale si lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento di cui alla legge 241/1990, articoli 10 e 11.

Si costituiva in giudizio il Comune di Corbetta, eccependo

l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza nel merito del gravame.

Il 30.10.2009 il difensore della ricorrente, avv. Giovanelli, depositava in giudizio atto di rinuncia al mandato difensivo.

Il successivo 2.12.2009, si costituivano i nuovi difensori dell'esponente, vale a dire gli avvocati Giovanni e Gianluca Palaia.

In data 22.10.2010, questi ultimi depositavano un documento, chiedendo contestualmente l'autorizzazione alla produzione tardiva in giudizio del medesimo.

Alla pubblica udienza del 17.11.2010, il difensore del Comune non si opponeva alla citata produzione tardiva, pur confermando però tutte le proprie eccezioni difensive, fra cui quella di inammissibilità per difetto di interesse al ricorso.

La causa era quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, reputa il Collegio di prescindere dall'esame dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dalla difesa comunale nella propria memoria del 16.10.2010, attesa l'infondatezza del gravame, per le ragioni che si esporranno.

1. Con il primo motivo, si denuncia la presunta illegittimità del diniego impugnato, per non avere l'Amministrazione comunale rispettato i limiti temporali di cui all'art. 20 del DPR 380/2001 ed all'art. 38 della legge regionale 12/2005, previsti per il rilascio del

permesso di costruire.

La censura è infondata, sotto molteplici profili.

In primo luogo, la lamentata lungaggine del procedimento è dipesa anche dalla oggettiva complessità dell'istruttoria svolta e dalla necessità di riscontrare le osservazioni presentate da ultimo della ricorrente.

Infatti, a fronte dell'istanza di titolo abilitativo depositata il 16.7.2008 (cfr. doc. 1 della ricorrente), il Comune chiedeva una serie di integrazioni documentali, l'ultima della quale perveniva all'Amministrazione in data 19.1.2009.

Il successivo 17.2.2009, l'esponente riceveva preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990 (cfr. doc. 2 del Comune), al quale l'Azienda Agricola ricorrente dava riscontro con un'articolata nota pervenuta al Comune il 26.2.2009 (a tale proposito si ricordi che la comunicazione di cui all'art. 10-bis <<*interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni*>>).

Proprio per rispondere alle analitiche osservazioni dell'esponente, l'Amministrazione procedeva ad un supplemento di istruttoria, per la verifica della compatibilità del progetto edilizio con il PTCP di Milano ed il successivo 7.4.2009 adottava il diniego oggetto del presente ricorso.

Appare pertanto evidente che i denunciati tempi lunghi del procedimento non possono addebitarsi all'ipotetica negligenza o

lentezza del Comune di Corbetta, quanto alla necessità di esaminare e riscontrare dettagliatamente le osservazioni di parte ricorrente.

Fermo restando quanto sopra esposto, preme ricordare come i termini del procedimento di cui all'art. 38 della legge regionale 12/2005 (al pari del resto di quelli di cui alla normativa statale, art. 20 del DPR 380/2001), non hanno carattere perentorio, ma ordinatorio e la loro inosservanza non implica di per sé l'illegittimità del provvedimento adottato tardivamente, ma semplicemente la scadenza del termine consente all'interessato di attivare la procedura sostitutiva per il rilascio del titolo edilizio di cui all'ultimo comma del citato art. 38 (cfr. sul punto, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9.11.2010, n. 7220).

2. Nel secondo mezzo, si denuncia il presunto difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione comunale.

La lettura del provvedimento impugnato e degli atti di causa inducono però al rigetto della censura, non essendo riscontrabili i vizi lamentati.

Il diniego si fonda sul provato contrasto fra l'intervento edilizio di cui è causa e le prescrizioni del PTCP di Milano, con riguardo gli articoli 57 e 58 delle Norme di Attuazione (NTA) di quest'ultimo.

In particolare, l'art. 57 (cfr. doc. 14 del Comune), individua i c.d. gangli primari e secondari, vale a dire gli ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e dall'esistenza di elementi naturali.

Le finalità del PTCP sono quelle di conservare i gangli primari, più ricchi di elementi naturali e di migliorare quelli secondari, al fine di supportare i primi: di conseguenza devono evitarsi interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere gli ambiti suindicati.

L'art. 58, invece, individua i corridoi ecologici e le direttrici di permeabilità, cioè rispettivamente le fasce di territorio che collegano gli ambienti naturali e le zone poste al confine provinciale, che rappresentano punti di continuità ecologica.

Il Comune non può, ovviamente, prescindere da tali prescrizioni, essendo compito dell'Amministrazione locale, in sede di rilascio di titoli edilizi, verificare l'eventuale violazione delle disposizioni provinciali che individuano ambiti territoriali meritevoli di tutela ambientale e paesaggistica (si ricordi che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 12/2005, gli enti locali devono valutare l'idoneità dei propri atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi del PTCP; mentre, per il secondo comma dello stesso articolo, le prescrizioni del PTCP sulla tutela dei beni ambientali e paesaggistici hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT).

In questo senso e correttamente, la Commissione Edilizia comunale, chiamata a rendere il proprio parere sul progetto della ricorrente nella seduta del 16.2.2009, subordinava il proprio orientamento favorevole all'effettuazione della verifica di compatibilità delle opere previste con il PTCP di Milano, dato che l'intervento sarebbe ricaduto in aree di

rilevanza naturalistica, normate dai citati artt. 57 e 58 delle NTA del PTCP (cfr. doc. 2 del resistente).

Proprio al fine di valutare l'eventuale contrasto del progetto con le menzionate NTA del PTCP, il Comune di Corbetta chiedeva un parere tecnico ad un organismo sicuramente altamente qualificato, quale il Dipartimento di Progettazione dell'Architettura del Politecnico di Milano, nella persona del Prof. Consonni, che con parere del 2.4.2009 rilevava la contrarietà della struttura progettata con le finalità e le previsioni del piano provinciale (cfr. doc. 1 del resistente).

Il provvedimento di diniego è motivato *per relationem* con riguardo al citato parere tecnico e tale circostanza non è certo illogica, ben potendo l'Amministrazione chiedere pareri anche facoltativi o valutazioni tecniche ad organismi pubblici o universitari (cfr. artt. 16 e 17 della legge 241/1990).

Inoltre, la valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le norme di piano appare il risultato di un'attività amministrativa discrezionale, censurabile solo in caso di manifesta illogicità o contraddittorietà, non ravvisabili nel caso di specie, nel quale non appare in discussione il carattere oggettivamente invasivo delle opere (struttura avente altezza di 12 metri e base di metri 45,9 x 70,4, per una volumetria di oltre 25.000 metri cubi), che si collocherebbero in un'area agricola pressoché libera da edifici (cfr. doc. 17 del Comune, stralcio ortofoto del Comune di Corbetta).

Ciò premesso, non assume rilievo contrario la circostanza che, nell'ambito del procedimento amministrativo avviato dal Comune, altri enti abbiano dato parere favorevole al progetto, dato che nessuno di essi doveva valutare l'impatto della progettazione sul PTCP, essendo tale valutazione riservata solo all'Amministrazione locale di Corbetta.

Quanto all'omessa convocazione di altra conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 447/1998, il richiamo a tale istituto da parte della ricorrente non appare pertinente, dato che la convocazione presuppone il parere contrario di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, mentre nel caso di specie è il Comune, quale organo che deve adottare il provvedimento finale, ad essersi espresso negativamente, il che rende superflua la convocazione di una conferenza di servizi con gli altri enti pubblici interessati.

In conclusione, deve confermarsi il rigetto della censura.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, l'esponente lamenta la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli articoli 10 e 11 della legge 241/1990.

Il mezzo è infondato, visto che il Comune ha sempre garantito la più ampia partecipazione dell'esponente al procedimento, dando sempre riscontro alle sue istanze, come risulta agevolmente dalla documentazione versata in giudizio.

Anzi, anche dopo l'adozione del provvedimento di diniego ivi

impugnato, l'esponente chiedeva l'annullamento dell'atto in autotutela, con nota del proprio legale del 22.5.2009 (cfr. doc. 5 del Comune), alla quale l'Amministrazione dava riscontro tempestivo, dapprima con lettera del 28.5.2009 (cfr. doc. 6 del Comune) e ribadendo in seguito le ragioni del diniego del 7.4.2009 con provvedimento del 16.6.2009, fra l'altro non oggetto di rituale impugnazione (cfr. doc. 7 del Comune).

La ricorrente non può quindi, fondatamente, lamentare l'inosservanza nei suoi riguardi delle garanzie di partecipazione procedimentale.

4. La declaratoria di infondatezza del ricorso implica la reiezione della domanda di risarcimento del danno in esso proposta, vista la legittimità dell'azione dell'Amministrazione.

5. La peculiarità e la complessità delle questioni trattate inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)